

Parte speciale

H

Reati ambientali

(art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

INDICE

Descrizione	Pag.
REATI AMBIENTALI	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	13
Possibili ambiti di commissione del reato	13
Principi di comportamento	13
Funzioni del FPC interessate	13
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16

(Non effettuata alcuna modifica rispetto a maggio 2022)

REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies del Decreto)

[Articolo modificato dalla Legge n. 68/2015 e dal D.Lgs. n. 21/2018]

1) Reati in tema di ambiente

1.1 Le fattispecie di reato

Con il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stato introdotto nel Decreto legge 231/2001 l'art. 25 undecies in tema di reati ambientali, recependo la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE relativamente all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

Tale Decreto legge, con riferimento all'art. 25 undecies, ha previsto nell'ambito della 231/2001, l'introduzione delle seguenti fattispecie di reato:

a) Reati a tutela di animali e vegetali o habitat protetto

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (art. 727 bis c.p.).

La fattispecie si realizza quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale protetta, fuori dai casi consentiti (arresto da uno a sei mesi, ammenda fino a euro 4.000)

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

La fattispecie si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione (le sanzioni previste sono l'arresto o l'ammenda ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.121/2011 – dell'art. 4, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE – dell'art. 4, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CE);

b) Norme in materia di tutela delle acque

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili.

Reati in materia ambientale con riferimento: al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per l'art. 137 scarichi di acque reflue industriali:

- *Comma 3 “scarico senza autorizzazione”* chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli 107 comma 1 e 108 comma 4 (arresto fino a 2 anni).
- *Comma 5 “superamento del valore limite”* chiunque, in relazione delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, nell'effettuazione di uno scarico in acque reflue industriali superi i valori limite fissati nella tabella 3 o nel caso di scarico al suolo nella tabella 4 dell'allegato 5 o i limiti più restrittivi delle Regioni o

Province o Autorità competenti (arresto fino a due anni, ammenda da 3.000 a 30.000 euro).

- *Comma 13 “scarico nelle acque del mare”* se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, si applica la pena dell'arresto da due mesi a due anni.
- *Comma 2 “scarico senza autorizzazione acque pericolose”* quando le condotte descritte ai precedenti comma 3 e 5 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famigli e nei gruppi tabella 5 e 3/A, la pena è l'arresto da tre mesi a tre anni.

c) Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

- reati in materia ambientale con riferimento: al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per:

- art.256 attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

Comma1 lettera a) e b) chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt.:208 autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti – 209 rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale – 211 autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione – 212 albo nazionale gestori ambientali – 214 determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate – 215 auto smaltimento – 216 operazioni di recupero, sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi;

Comma 3 primo periodo chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata

Comma 3 secondo periodo chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi

Comma 4 per effetto del rinvio ai commi 1 – 2 – 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate permettono di individuare i soggetti attivi del reato nei soggetti individuati dai relativi atti o provvedimenti amministrativi. Anche in questo caso si tratta di contravvenzione e il reato può essere commesso con dolo o con colpa.

Comma 5 chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettui attività di miscelazione di rifiuti.

Comma 6 primo periodo chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni dell'art. 227 comma 1, lettera b).

E' prevista la sanzione pecuniaria:

fino a 250 quote per le violazioni dei Commi 1 lettera a) e 6 primo periodo;

da 150 a 250 quote per la violazione dei Commi 1 lettera b) - 3 primo periodo e 5;

da 200 a 300 quote e la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9 comma 2 de d.lgs. 231/2001 per una durata non superiore a 6 mesi per violazione del Comma 3.

Per le violazioni del Comma 4 , che rinvia alle condotte dei Commi 1 e 3 le pene sono ridotte alla metà.

○ art. 257 inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione delle responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono quelle previste 1 e 2.

Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli art. 242 e successivi. E' punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione al predetto art. 242 comma 1

La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2)

Per il reato di contaminazione ambientale, l'evento rilevante è il danno consistente nell'inquinamento con il superamento delle soglie di rischio (artt. 240 e 242 allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/06)

Per quanto riguarda la fattispecie della mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, si tratta di un reato di tipo omissivo, posto a tutela dell'interesse della Pubblica Amministrazione di essere messa a conoscenza dei fatti che possono risultare potenzialmente offensivi per l'ambiente.

E' prevista la sanzione pecuniaria:

fino a 250 quote per le violazioni del Comma 1;

da 150 a 250 quote per la violazione del Comma 2;

○ art. 258 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4 secondo periodo)

Tale fattispecie di reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 limitatamente al Comma 4, secondo periodo, che prevede la pena di cui all'art. 483 c.p. (due anni di reclusione) a chi nella predisposizione di certificati di analisi rifiuti: fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti – colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La sanzione pecuniaria per tali violazioni, a titolo di dolo, è da 150 a 250 quote;

○ art. 259 traffico illecito di rifiuti (comma 1)

La condotta punibile è l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1/02/93 n. 259 e successive modifiche e integrazioni tra cui il regolamento CEE n. 2557/2001 e regolamento CEE n. 1003/2006 allegato II. (prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

- art. 452 quaterdecies “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (commi 1 e 2)”, ha abrogato l’art. 260, e recita: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena da tre a otto anni. Ai fini del D.Lgs. 231/2001 per la violazione del Comma 1 la sanzione pecuniaria è da 300 a 500 quote per la violazione al Comma 2 è da 400 a 800 quote;
- art. 260 bis sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (commi 6 e 7 secondo e terzo periodo, commi 8 secondo periodo).
Dal 1 gennaio 2019 è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti “SISTR1” (D.Lgs. 14 dicembre 2018 n. 135) mai effettivamente entrato in funzione.
- a seguito della legge n. 6/2014 (con riferimento al testo coordinato del D.Lgs. n.136/2013 – art.3) è stato inserito l’art. 256 bis nel D.Lgs. 152/2006 “combustione illecita”, più precisamente la nuova norma punisce:
 - chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica;
 - chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita, la pena è aumentata di un terzo se il delitto è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto, comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa; i mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto dei suddetti reati, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell’art. 259 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte precedentemente citate e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.

Detta norma, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa degli enti in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del predetto reato, configura la responsabilità, autonoma rispetto agli autori del reato, del titolare dell’impresa o del responsabile dell’attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

d) Norme a tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

- o art. 279 le sanzioni (comma 5).

Il reato si realizza quando, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori di qualità dell'aria previsti (comma 2, allegati I – II – III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006) Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Per la violazione è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

e) Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, con riferimento alla Legge n. 150 del 7 febbraio 2002 per gli: art. 1 commi 1,2 e 3 – art. 2 commi 1, 2, 3, 4 e 5 – art. 3 bis commi 1 e 2 - art. 6 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

f) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, con riferimento alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 per l'art. 3 comma 6. La condotta rilevante è quando, da parte di chiunque, vengano violate le disposizioni inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive indicate nelle Tabelle A – B (esempio di sostanze lesive: idrocarburi contenuti fluoro e cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio, ecc) Per tale violazione è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

g) Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque

- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007 art. 8)
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario, e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda di euro 10.000 ad euro 50.000.
 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007 art. 9)
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario, e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'ammenda di euro 10.000 ad euro 30.000.
 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

h) Delitti di inquinamento, disastro ambientale e omessa bonifica

In data 22 maggio 2014 con la Legge n. 68 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, più precisamente:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo – di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema – l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali – l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui gli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se della commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se del fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo – di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se il fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Questa figura delittuosa colpisce pesantemente vari comportamenti diretti in generale ad ostacolare, impedire o eludere le attività di verifica, accertamento o campionamento ambientale. Esempio, si pensi a chi utilizza un veicolo aziendale per impedire l'accesso allo stabilimento, chi nasconde documenti e atti, o ancora chi occulta una massiccia riduzione degli scarichi o nasconde attività che incidono sul carico inquinante del processo produttivo, fino al rifiuto di fornire la collaborazione ai soggetti incaricati del controllo.

- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art. 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

o omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con al multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Per i suddetti nuovi reati è prevista una considerevole diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) per chi si adopera per evitare che l'attività criminale sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuti le forze dell'ordine o l'autorità giudiziaria, ovvero provvede prima del dibattimento, alla messa in sicurezza e alla bonifica e se possibile al ripristino dello stato dei luoghi.

Con riferimento al D.Lgs. 231/2001, scattano:

- la confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato, mentre la misura è esclusa quando l'imputato ha efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e , se necessario, all'attività di bonifica e di ripristino dei luoghi;
- le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di euro 25.800 ad un massimo di euro 1.549.000 sulla base dei reati, più precisamente per:
 - l'inquinamento ambientale la sanzione pecuniaria vada da 200 a 600 quote – il disastro ambientale la sanzione pecuniaria vada da 400 a 800 quote – i delitti colposi contro l'ambiente la sanzione pecuniaria vada da 200 a 500 quote – i delitti associativi aggravati la sanzione pecuniaria vada da 300 a 1000 quote – il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività la sanzione pecuniaria vada da 250 a 600 quote;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione è esteso ai condannati per: inquinamento e disastro ambientale dolosi – traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – impedimento del controllo – traffico illecito di rifiuti.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Art. 3 della Legge n. 549/1993 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che in sintesi recita: la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente Legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3093/94, allegata alla presente Legge sono, altresì, individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B.

Le violazioni a questo articolo prevedono l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la

revoca o dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Le suddette fattispecie di reato potrebbero, in alcuni casi, estendere i rischi aziendali a fattispecie criminose già presenti all'interno del D.Lgs. 231/2001. E' questo il caso di reati di corruzione che potrebbero essere commessi in occasione di verifiche da parte della Pubblica Amministrazione in merito al tema dell'ambiente, anche a titolo di concorso nella filiera dei rifiuti

Con riferimento a fattispecie di reati trattate nella presente parte speciale e tenendo conto delle attività prevalenti del FPC si ritiene:

- potenzialmente realizzabili i reati indicati alla lettera **c)**
- non probabili o nulli i reati indicati alle lettere **a) b) d) e) f) g) h)**

Indichiamo alcune definizioni:

Rifiuti urbani: sono rifiuti urbani a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione – b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da uso civile di abitazione e assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità – c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade – d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua – e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali – f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) c) e).

Rifiuti speciali: sono rifiuti speciali a) i rifiuti da attività agricole e agro/industriali – b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo – c) rifiuti da lavorazioni industriali – d) i rifiuti da lavorazioni artigianali – e) rifiuti da attività commerciali – f) i rifiuti da attività di servizio – g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi – h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie – i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti – l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti – m) il combustibile derivato da rifiuti – n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Rifiuti pericolosi: sono da ritenersi pericolosi i suddetti rifiuti quando presentano le seguenti caratteristiche di pericolo a) esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitro/benzene – b) comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica – c) facilmente infiammabili: liquidi che a contatto dell'aria a temperatura ambiente e senza apporto di energia possono riscaldarsi e infiammarsi, solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, gassosi che si infiammano a

contatto con l'aria a pressione normale, sostanze che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose – d) infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore a 55°C – e) irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose può provocare una reazione infiammatoria – f) nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata – g) tossico: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte – h) cancerogeno: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza – i) corrosivo: sostanze e preparati che a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva – l) infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine conosciute o ritenute, per buoni motivi, come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi m) tossico per la produzione: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza – n) mutageno: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza – o) rifiuti: che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico – p) sensibilizzanti: sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici – q) eco tossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali – r) rifiuti: suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche precedentemente indicate.

.....

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Le attività organizzative del Fondo esposte a rischio per queste tipologie di reato sono quelle relative allo smaltimento di rifiuti.

Questo, tenuto conto che anche a fronte di un reato ambientale, anche per semplice contravvenzione (sufficiente la colpa), potrebbe essere coinvolta anche la società:

- che ha affidato a terzi il servizio di smaltimento rifiuti;
- per situazioni connesse a fasi esecutive (esempio: negligenze di autisti o addetti alla compilazione di formulari in materia di rifiuti, ecc.).

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

In particolare, devono essere divulgati i seguenti principi:

- stipulare contratti con aziende che hanno i requisiti previsti dalla legge in materia ambientale e conosciute per capacità e serietà professionale (non hanno in corso per violazioni alle prescrizioni di legge), meglio se conformi alle norme ISO 14001;
- effettuare attività di sorveglianza sul personale delle suddette aziende, sul corretto smaltimento dei rifiuti, sul corretto utilizzo dei prodotti per la pulizia, disinfestazione e dei materiali di consumo, nonché sull'efficienza di attrezzature e macchinari utilizzati.
- essere informato su ogni circostanza che possa incidere negativamente sulla corretta erogazione dei suddetti servizi.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per la funzione interessata sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

FUNZIONE INTERNA CHE SI OCCUPA DEI RIFIUTI

Principi organizzativi e di controllo

Il Fondo deve verificare e fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto smaltimento dei rifiuti e utilizzo dei prodotti per la pulizia, disinfestazione e materiali di consumo ai dipendenti delle imprese appaltatrici a cui sono affidati i servizi di pulizia e smaltimento dei rifiuti, prestando particolare attenzione per quelli speciali (toner e materiale elettrico).

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Per questa tipologia di reato, non sono presenti procedure, poiché non sono individuabili attività a rischio diretto, in quanto la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia una contravvenzione a carico della società incaricata dello smaltimento dei rifiuti per conto del Fondo, per tanto basta rispettare i suddetti principi di comportamento.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala dello smaltimento dei rifiuti anche speciali o di altre attività ad esso collegate, è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza. In particolare, anche in presenza di semplici contravvenzioni o richiami da parte delle Autorità competenti.

A completamento di quanto sopra è presente per singola Area/Funzione aziendale una scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.